



LINEE GUIDA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL GIUDIZIO CIVILE, NEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE E NELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE E DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIE

D.P.R. 30.05.2002, n. 115

Il COA di Caltagirone, per agevolare la compilazione e la successiva deliberazione delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ferme le fondamentali indicazioni del DPR 115/2002, indica di seguito le linee guida a cui attenersi.

PREMESSA

Il patrocinio a spese dello Stato garantisce, a chi ha un reddito calcolato ai sensi dell'art. 76 TUSG, inferiore a **€ 13.659,64**, la possibilità di essere rappresentato in giudizio da un avvocato a spese dello Stato. Il limite di reddito è aggiornato ogni due anni ai sensi dell'art. 77 TUSG.

Il beneficio può essere concesso nel **processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario e negli affari di volontaria giurisdizione**.

Il patrocinio a spese dello Stato è, altresì, previsto nelle procedure di **mediazione** (artt. 15 bis e ss D. Lgs. 28/2010) e di **negoiazione assistita** (art. 11 quinquies D.L. 132/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 162/2014), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) l'esperimento della procedura sia **condizione di procedibilità della domanda giudiziale** ai sensi degli artt. 5, c. 1, e 5-quater del D. Lgs. 28/2010 (mediazione) o dall'art. 3 del D. L. 132/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 162/2014 (negoiazione assistita);
- 2) venga raggiunto l'accordo tra le parti. (in caso contrario, se le parti poi adiranno il giudice con domanda giudiziale, il difensore potrà chiedere in quella sede il compenso anche per la fase stragiudiziale).

In caso in cui non venga raggiunto l'accordo di conciliazione, l'istante dovrà avanzare una nuova istanza di ammissione al beneficio per intraprendere il giudizio.

Il patrocinio a spese dello Stato non copre gli **strumenti di tutela amministrativa alternativi ai ricorsi giurisdizionali** (ricorso gerarchico, ricorso in opposizione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) e le **attività stragiudiziali** (consulenze, arbitrati, transazioni, ecc.).

L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti (art. 121 TUSG).

La parte ammessa rimasta soccombente non può giovare dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale (art. 120 TUSG).

1. LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone è competente per le ammissioni al patrocinio a spese dello Stato:

- nei giudizi davanti alla **Sezioni Civili** del Tribunale Ordinario di Caltagirone e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Caltagirone e di Militello Val di Catania;
- nelle procedure di mediazione che si svolgono nanti gli organismi di mediazione competenti che hanno sede nel circondario del Tribunale di Caltagirone;

- nelle procedure di negoziazione assistita che si svolgono nel circondario del Tribunale di Caltagirone, competente a conoscere della controversia.

Il Consiglio si esprime sempre in via anticipata e provvisoria; il Magistrato competente per il giudizio può, infatti, sia revocare l'ammissione concessa dal Consiglio qualora risultasse l'insussistenza dei requisiti per l'ammissione (art. 136, c. 2, TUSG), sia ammettere tramite decreto un'istanza dichiarata inammissibile dal Consiglio (art. 126, c. 3, TUSG).

Se il C.O.A. respinge o dichiara inammissibile l'istanza di ammissione in via anticipata al fine di agire o resistere in giudizio, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto (126 comma 3 TUSG).

Se il C.O.A. rigetta l'istanza per l'ammissione in via anticipata in materia di mediazione o di negoziazione assistita obbligatorie, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (art. 15 sexies D. Lgs. 28/2010 e art. 11 sexies D. L. 132/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 162/2014).

Se il C.O.A. lo richiede, l'istante è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre ulteriore documentazione ai fini dell'accertamento della veridicità di quanto dichiarato entro 2 mesi dalla richiesta, trascorsi invano i quali l'istanza verrà rigettata (artt. 79, c. 3 e 123 TUSG).

2. AVENTI DIRITTO

Al beneficio sono ammessi i cittadini italiani, gli stranieri o apolidi regolarmente soggiornanti, gli enti o le associazioni che non esercitano alcuna attività economica (art. 119 TUSG), nonché le ditte individuali (CNF, parere 24 maggio 2017, n. 31).

L'ammissione di un fallimento può essere concessa, per decreto, solo dal Magistrato competente (art. 144 TUSG).

L'ammissione di persone giuridiche (CGUE, sent. 22/12/2010, proc. C-279/09) può essere concessa, per decreto, solo dal Magistrato competente, previa richiesta al C.O.A (CGUE, sent. 22/12/2010, proc. C-279/09).

3. REQUISITI.

I requisiti fondamentali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono:

- il reddito che deve essere inferiore al limite indicato dall'art. 76, comma 1, TUSG;
- la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere in giudizio.

3.1 REDDITO.

A) Computo del reddito.

Se l'istante convive con altri familiari (anche *more uxorio*), il reddito è costituito dalla somma di quanto percepito da **ogni familiare effettivamente convivente nell'anno contabile precedente rispetto al momento del deposito dell'istanza** (Cass., 4 pen., sent. 42016/2019); la convivenza non è interrotta dalla reclusione in carcere o dal soggiorno in comunità terapeutiche, residenze sanitarie, case di riposo.

Nella valutazione del nucleo familiare, prevale la situazione di fatto su quella anagrafica (Cass., 4 pen. sent. n. 2698/2026; Cass., 4 pen., sent. 45511/2016).

Sono esclusi solo i redditi del familiare convivente i cui interessi nel giudizio siano in conflitto con quelli dell'istante.

Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti aventi ad oggetto i *diritti della personalità* (diritto al nome, all'immagine, alla riservatezza, alla reputazione, all'identità personale, all'integrità fisica, all'assistenza sanitaria).

L'elevazione di € 1.032,91 per ogni familiare convivente è disposizione particolare prevista nel solo caso di processo penale (C. Cost., sent. 237/2015).

B) Determinazione del reddito.

L'art. 76 c. 1 DPR 115/2002, dispone:

“Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 13.659,64”.

Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione dei redditi rilevante, a norma dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale, al momento del deposito della istanza, è decorso il termine ultimo per la presentazione, salvo che, quando l'istanza viene depositata, la dichiarazione dei redditi sia già stata effettivamente presentata.” Cass. pen., sez. IV, n. 16716/2024, confermata da Cass. pen., sez. IV, ud. 8 aprile 2025 (dep. 18 aprile 2025), n. 15460.

L'art. 76 c. 3 D.P.R. 115/2002 dispone:

“Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”.

QUINDI DEVONO ESSERE CALCOLATI

1) REDDITI IMPONIBILI (I redditi da lavoro dipendente/autonomo, redditi d'impresa, redditi di capitale, somme a titolo di arretrati, TFR, pensione anzianità o vecchiaia, pensione di guerra, pensione orfani (quota imponibile) borse di studio, indennità di disoccupazione, indennità di mobilità, cassa integrazione, redditi di locazioni abitative e commerciali, assegni alimentari, ricavi da vendita di beni immobili, vincite di lotterie e concorsi a premi, interessi su conti correnti bancari o postali e su titoli di stato ecc.).

2) GLI ASSEGNI DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE SEPARATO/DIVORZIATO E PER I FIGLI EFFETTIVAMENTE PERCEPITI

3) REDDITI ESENTI. Assegno unico universale (già assegno nucleo familiare), assegno di inclusione, assegno corrisposto in forza di testamento o di donazione modale, reddito di emergenza, reddito/pensione di cittadinanza, assegno sociale (già pensione sociale), pensione di inabilità/invalidità civile, assegno mensile invalidi civili/a persone con capacità ridotta, assegno nucleo familiare/assegno unico figli, assegno di natalità, assegno di maternità, bonus asilo nido, reddito di libertà (INPS), contributo di libertà (enti locali), indennità mensile di frequenza/indennità di frequenza per DSA, HDHA ecc., indennità mensile per celiachia, assegno di cura caregiver familiare, diaria per migranti, contributi a soggetti ammessi alla protezione testimoni, pensione orfani (quota esente), carta acquisti ex art. 81, comma 2, D.L. 112/2008 ecc.

4) PROVENTI DIVERSI. Proventi da attività illecite e proventi di reati accertati con sentenza irrevocabile. Aiuti economici resi da terzi se significativi e non saltuari, nonché redditi da lavoro irregolare, entrate una tantum non soggette a IRPEF e proventi di reato accertati con sentenza irrevocabile.

Non è prevista alcuna soglia reddituale, nei soli procedimenti derivanti dal reato, per le vittime di terrorismo (art. 10 L. 3 agosto 2004, n. 206), per i figli (minorenni, maggiorenni non autosufficienti) rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso da coniuge o convivente more uxorio (art. 1 L. 11 gennaio 2018, n. 4).

Sono ammesse autocertificazioni attestanti reddito pari a zero (Cass. pen., Sez. 4^a, sentenza n. 38750/2024), salvo il diritto del C.O.A. di chiedere integrazioni documentali e chiarimenti.

NON DEVONO ESSERE CALCOLATI

- Prestazioni di indennità erogate al solo titolo di minorazione indipendentemente dal reddito;
- Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totali;
- Indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti;
- Indennità speciale per i ciechi civili parziali 'ventesimisti';
- Indennità di comunicazione ai sordi;

Se oltre all'erogazione delle indicate indennità, l'istante percepisce anche la pensione di invalidità, quest'ultima dovrà essere scorporata dal totale per essere considerata ai fini dell'ammissione.

È, altresì, **escluso il risarcimento assicurativo per danno biologico** (non l'indennità INAIL).

Se contestualmente al risarcimento per danno biologico venisse erogato anche un risarcimento di diversa natura (per esempio, per lucro cessante), quest'ultimo dovrà essere scorporato dal totale e dovrà essere considerato ai fini dell'ammissione.

3.2 LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA DOMANDA

Ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza l'istante deve esporre le ragioni in fatto ed in diritto che intende far valere in giudizio, con indicazione delle prove di cui intende chiedere l'ammissione, (art. 122 TUSG).

Le ragioni in fatto devono essere espone in modo chiaro. In particolare, per impugnazioni, opposizioni, appelli, reclami indicare gli estremi del provvedimento gravato o da gravare (sentenze, ordinanze, decreti, determinazioni dirigenziali, cartelle esattoriali, verbali, ecc.); per divorzi o per la modifica delle condizioni di separazione/divorzio e per la modifica dei provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale indicare gli estremi della sentenza di separazione o divorzio (o dell'omologa di separazione) etc.

Le ragioni in diritto devono contenere l'indicazione precisa e puntuale della normativa di riferimento e non costituire mera ripetizione dell'esposizione in fatto.

L'indicazione delle prove deve contenere l'indicazione delle prove orali, documentali, degli accertamenti tecnici (CTU) o di altro tipo che si intende richiedere in giudizio.

Non saranno ammesse le istanze che contengono indicazioni estremamente generiche e succinte, tali da non consentire di vagliare la non manifesta infondatezza della domanda.

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA (artt. 79, cc. 1-3, e 94 TUSG)

Le istanze devono essere corredate di tutta la documentazione richiesta, a pena di inammissibilità.

Tutti gli allegati devono essere prodotti esclusivamente in formato PDF.

Non sono ritenuti validi documenti illeggibili o con correzioni, cancellazioni, abrasioni.

1) Copia completa fronte/retro del documento di identità in corso di validità del solo richiedente, da cui risulti la cittadinanza. Per i soli richiedenti la protezione internazionale o l'apolidia è ammessa copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di censimento (con fotografia) rilasciata dalla Questura.

I soggetti sedicenti privi di documento, non possono essere ammessi in nessun caso: l'assenza di copia del documento di identità o di riconoscimento sottrae infatti efficacia alle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei redditi rese dall'istante.

2) Copia del Codice Fiscale/Tessera Sanitaria del solo richiedente. Il codice fiscale può essere omesso solo per giustificato motivo. I richiedenti la Protezione Internazionale sprovvisti di codice fiscale definitivo possono indicare il C.U.I. (Codice Univoco Identificativo).

3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi U.E.

L'ATTESTAZIONE I.S.E.E. NON È MAI AMMESSA, essendo basata su dati non collimanti con quelli prescritti dall'art. 76 TUSG ed essendo esclusa nelle prestazioni sociali in sede di amministrazione della Giustizia (art. 1, lett. d, D.P.C.M. 159/2013; Cass., 4 pen., sent. 46159/2021).

4.1 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN CASI SPECIFICI

Per istanze nell'interesse di minorenni: se presentata da un **genitore**, l'istanza deve essere depositata a nome del/la figlio/a minore e corredata da copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale di entrambi.

Se presentata da **tutore** o **curatore speciale**, l'istanza deve essere depositata a nome del minorenne, allegando:

- 1) il provvedimento di nomina del Tutore o Curatore speciale;
- 2) copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale del soggetto rappresentato;
- 3) copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale del Tutore o Curatore.

Per istanze nell'interesse di soggetti rappresentati da A.d.S.: l'istanza deve essere presentata a nome del soggetto posto sotto amministrazione, allegando:

- 1) il provvedimento di nomina dell'A.d.S.;
- 2) copia del documento d'identità in corso di validità del soggetto e del codice fiscale rappresentato;
- 3) copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale dell'A.d.S..

Per istanze di cittadini di Stati non U.E.:

1) copia della certificazione, emessa dell'autorità consolare competente, dei redditi prodotti nel Paese d'origine. Non sono ammessi documenti equipollenti.

2) Può essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi nel Paese d'origine SOLO nei seguenti casi:

- l'istante è titolare di protezione internazionale o sussidiaria;
- l'istante è richiedente il riconoscimento della protezione internazionale;
- il consolato ha dichiarato in forma scritta di non poter emettere la certificazione;
- la richiesta di certificazione al Consolato, trascorsi 15 giorni, non ha ottenuto riscontro.

Per istanze nell'interesse di Enti o Associazioni:

- 1) copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale del rapp.te legale pro tempore;
- 2) copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto;

3) Copia della delibera di nomina del rapp.te legale pro tempore

4) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal Legale Rappresentante, in cui sia espressamente indicato che l'Ente o Associazione non esercita alcuna forma di attività economica.

Avvocati iscritti ad altro Ordine forense: Delibera di iscrizione all'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 lett. i) del D.P.R. 445/2000 attestante l'iscrizione nelle liste del patrocinio a spese dello Stato presso il proprio Ordine forense di appartenenza.

Richiesta di integrazione del C.O.A.: Se il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati lo richiede, l'istante è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre ulteriore documentazione ai fini dell'accertamento della veridicità di quanto dichiarato entro 2 mesi dalla richiesta, trascorsi invano i quali l'istanza verrà rigettata (artt. 79, c. 3 e 123 TUSG).

5. DEPOSITO DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE

L'istanza di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello stato va depositata sulla piattaforma Pss Telematico 2.0 seguendo le linee guida di seguito riportate.

Il deposito telematico può essere effettuato solo da avvocati iscritti all'albo di cui all'art. 81 TUSG.

6. L'AVVOCATO CHE ASSISTE LA PARTE AMMESSA AL BENEFICIO

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo (art. 80, comma 1, TUSG).

Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 (art. 80 comma 3 TUSG), MA in tal caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale (art. 82 comma 2 TUSG).

Il difensore della parte ammessa al beneficio non può chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo. Ogni patto contrario è nullo. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale (art. 82 TUSG).

L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall'incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi (art. 11, comma 4, NCDF).

Il difensore della parte che possiede i requisiti per l'ammissione al beneficio si impegna a fornire tutte le informazioni di cui alle presenti linee guida e all'informativa privacy che ne costituisce parte integrante.

7. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

Il Consiglio dell'Ordine non è competente per la liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato.

L'istanza di liquidazione, resa in conformità degli artt. 82 e 130 TUSG, deve essere depositata sulla Piattaforma del Ministero della Giustizia dedicata alla liquidazione delle spese di giustizia (SPEDIGIUS) e presentata al Magistrato competente per il giudizio, mediante deposito nel relativo fascicolo telematico, prima che il grado o la fase di giudizio si concluda, affinché il decreto di pagamento possa essere emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento (art. 83, c. 3-bis, TUSG). L'Avvocato può richiedere la liquidazione anche

successivamente (Ministero della Giustizia, Circolare 10 gennaio 2018): in tal caso, tuttavia, graveranno sull'Avvocato gli eventuali effetti negativi connessi alla ritardata liquidazione. Per informazioni sullo stato delle liquidazioni successivamente all'emissione del decreto di liquidazione, è opportuno consultare la piattaforma del Ministero della Giustizia dedicata alla liquidazione delle spese di giustizia o rivolgersi al competente «Ufficio spese pagate dall'Erario», istituito presso ogni autorità giudiziaria.

* * *

Per la sola liquidazione dei compensi relativi alle procedure di **mediazione** e **negoiazione assistita obbligatoria risolte con esito positivo**, va presentata al Consiglio dell'Ordine l'istanza di conferma prevista dall'art. 15-septies, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dall'art. 11-septies, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, contenente quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 01.08.2023, da depositare sulla piattaforma SPEDIGIUS (<https://lsg.giustizia.it/>).

Con riguardo alla presentazione dell'istanza e alla documentazione da allegare si rimanda al **Regolamento sulla presentazione e sulla gestione delle istanze di liquidazione inserite nella piattaforma digitale ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 01 Agosto 2023**, approvato dal COA il 29.03.2025, aggiornato alla data odierna, e pubblicato sul sito dell'Ordine.

Una volta rilasciato il parere di congruità, l'istanza di liquidazione passa al vaglio del Ministero della Giustizia. L'avvocato può seguire l'iter della pratica tramite la piattaforma <https://lsg.giustizia.it/>.

L'interessato, se il Ministero lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

Il caso di rigetto da parte del Ministero della Giustizia, l'istanza di conferma può essere depositata nuovamente entro i successivi 60 giorni (art. 7 comma 3 D.M. 01.08.2023).

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 per il richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Con la presente informativa l'Ordine degli Avvocati di Caltagirone (infra: "Ordine" o "Titolare") comunica le proprie politiche di trattamento dei dati personali con riguardo agli adempimenti previsti per legge in relazione al procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. L'informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (*infra*: "Regolamento").

Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è l'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, con sede presso il Palazzo di Giustizia, Viale M. Milazzo, n. 218 - 95041 Caltagirone (CT), Tel. 0933/54888, mail forocaltagirone@virgilio.it, pec ord.caltagirone@cert.legalmail.it.

Tipologia di dati trattati. Saranno trattati, i seguenti dati personali ("Dati Personali"): nome, cognome, codice fiscale, stato civile, indirizzo di residenza, indirizzo del domicilio professionale, data di nascita, situazione familiare, situazione patrimoniale e reddituale, situazione fiscale, numero di telefono, indirizzo, indirizzo mail ordinario e PEC.

Categorie particolari di dati personali. Ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento, Lei potrebbe conferire all'Ordine degli Avvocati di Caltagirone dati appartenenti alle "categorie particolari di dati personali", ovverosia quei dati che rivelano "l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona" oppure dati giudiziari.

Finalità del trattamento. I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, in relazione al procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e in particolare dal D.P.R. 115/2002, dalla L. 25/2005 e dalla L. 247/2012, nonché dalle altre normative afferenti al procedimento. Il trattamento dei dati personali della persona che accede al presente servizio e dei familiari facenti parte del suo nucleo familiare è imposto dall'ordinamento vigente. Il rifiuto a fornire tali dati comporta la non fruibilità del servizio. Il trattamento potrà eventualmente riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei c.d. 'Dati Particolari', cioè i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale e l'orientamento sessuale della persona. Il trattamento potrà riguardare i c.d. 'Dati Giudiziari' nei limiti indicati dalla normativa vigente.

Base giuridica del trattamento. Il trattamento dei Suoi Dati Personali per le suddette finalità trova la sua base giuridica nell'art. 6, c. 1, lett. c), del Regolamento ai sensi del quale "il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento", nonché nell'art. 6, comma 1 lett. e) ai sensi del quale "il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento". Laddove il trattamento dei Dati Personali fosse operato al di fuori di tale base giuridica verrà fornita un'informativa e richiesto il consenso al trattamento. Il trattamento dei c.d. 'Dati Particolari' è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di protezione sociale.

Modalità di trattamento e conservazione. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e non, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento, ad opera di soggetti appositamente autorizzati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento.

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, i Suoi Dati Personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, comunque, per un periodo non superiore ai termini di prescrizione dei relativi diritti.

Ambito di comunicazione e diffusione. I Suoi Dati Personali raccolti non saranno oggetto di comunicazione o diffusione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie ad altri enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti, anche in qualità di responsabili esterni del trattamento, cui la comunicazione risulti necessaria per l'esatto adempimento degli obblighi di legge e delle finalità connesse all'operato dell'Ordine in relazione al servizio offerto ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Trasferimento dei dati personali. I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri della U.E. né in Paesi terzi non nella U.E.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato. L'Ordine non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, §§ 1 e 4, del Regolamento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per le finalità istituzionali dell'Ordine.

Il rifiuto di conferire i dati personali richiesti comporta l'impossibilità di dar accesso al servizio.

Diritti dell'interessato. In ogni momento Lei, in qualità di Interessato, ai sensi degli artt.15-22 del Regolamento, avrà il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11 (tel. +39 06696771), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell'Autorità www.garanteprivacy.it.

Lei potrà esercitare i suoi diritti, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei Dati Personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. In particolare, avrà il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario commerciale o di comunicazione commerciale. È consentito l'esercizio di tali diritti mediante invio di richiesta all'indirizzo mail forocaltagirone@virgilio.it o all'indirizzo pec ord.caltagirone@cert.legalmail.it.

Responsabile della protezione dei dati (DPO). Il Titolare del trattamento ha provveduto a nominare, ai sensi dell'Art. 27 del Regolamento, un responsabile per la protezione dei dati (DPO) nella persona del Consigliere Avv. Gianfranco Morello, contattabile ai recapiti superiormente indicati.

ISTRUZIONI GUIDA PER IL DEPOSITO DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE

Il deposito delle istanze è consentito ai soli Avvocati iscritti negli Elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato istituiti presso ogni Ordine forense. Il deposito avviene esclusivamente tramite la piattaforma telematica PSS TELEMATICO 2.0 raggiungibile dalla pagina: <https://www.psstelematico.it>.

L'accesso avviene tramite credenziali (user: codice fiscale e password), Spid e CIE.

Avvocato del Foro di Caltagirone: L'iscrizione nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato determina la registrazione automatica sulla piattaforma a cura della Segreteria.

Avvocato iscritto ad altro Ordine: deve inviare e.mail all'indirizzo forocaltagirone@tiscali.it con tutti i propri dati, compresa la delibera di iscrizione all'albo dei difensori abilitati al Gratuito patrocinio, e seguire le istruzioni fornite in risposta.

Prima di procedere con il deposito, salvare tutti gli allegati in formato PDF. I files PDF da allegare non devono essere firmati digitalmente e, complessivamente, non devono superare i 5 MB.

PROCEDURA

1. Accesso

- accedere a PSS TELEMATICO 2.0
- dal menu «Ordine forense destinatario dell'istanza», selezionare: «Caltagirone»;
- Inserire le credenziali (codice fiscale e password o accedere mediante spid/cie)

2. Pagamento.

Per il deposito dell'istanza è richiesto il pagamento di € 10,00 per la gestione dei costi del servizio, da effettuare seguendo le istruzioni contenute nel menu a sinistra sotto la voce "ricarica crediti".

L'avvenuto pagamento si evince dalla voce "istanze a disposizione".

3. Compilazione e deposito

- selezionare dal menu a sinistra Istanze e poi cliccare su Nuova Istanza;
- compilare il modulo online seguendo le istruzioni riportate nella colonna di destra, utilizzando la sezione note per tutte le ulteriori precisazioni da fare sull'istanza, e poi premere conferma (NON usare il carattere &, le barre \ / , le virgolette);
- allegare i files;
- si apre la pagina «Riepilogo dei dati della richiesta»: controllare i dati inseriti e premere «Conferma»;
- premere «Conferma e invio»; si apre la pagina «Procedura completata»;
- selezionare «Scarica il documento PDF» (si tratta del riepilogo dell'istanza).

3. Caricamento del file sottoscritto con firma digitale e dei documenti

- Apporre le firme richieste, scansionare e firmare digitalmente il documento pdf scaricato;
 - accedere di nuovo a PSS Telematico 2.0 e caricare l'istanza firmata digitalmente in PADES
- La procedura si intende conclusa con il caricamento del file sottoscritto con firma digitale (**la data di deposito e gli effetti del patrocinio a spese dello Stato decorrono dalla data del caricamento del file sottoscritto con firma digitale**).

Qualora non si proceda con il caricamento del file sottoscritto con firma digitale entro cinque giorni, le istanze saranno ritenute inammissibili.

I documenti allegati all'istanza vanno caricati dopo aver selezionato dal menu a tendina la relativa denominazione e non devono essere firmati digitalmente.

L'avvocato riceverà una pec dall'indirizzo pec dell'ordine con il numero di protocollo dell'istanza.

ESAME DELL'ISTANZA

Una volta terminata la procedura di deposito, salvo imprevisti (ed esclusi il mese di agosto, le festività ed eventi particolari: elezioni per il rinnovo del Consiglio, Congresso Forense, ecc.), nei dieci giorni successivi, o nei venti giorni successivi nel caso afferisca a procedura di mediazione o negoziazione assistita, l'istanza è sottoposta alla valutazione del Consiglio.

La delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve essere indicata nell'atto introduttivo (o nel primo momento utile) e depositata unitamente all'istanza di gratuito patrocinio con i documenti allegati, nel fascicolo telematico del procedimento cui si riferisce.

Allegati:

- Modello dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi prodotti nell'U.E.;
- Modello dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi prodotti nel paese d'origine.

Il presente regolamento, che sostituisce quello del 15.05.2026, è stato approvato nella riunione Consiliare del 17.07.2026 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito web dell'Ordine

* * *

Il Consigliere Segretario
Avv. Enzo Mattia

Il Presidente
Avv. Giovanni Russo